

AS1002 – COMUNE DI ROCCARASO (AQ) – IMPIANTI SCIISTICI DI RISALITA

Roma, 20 dicembre 2012

Comune di Roccaraso
Sindaco

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 19 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, così come introdotto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha deliberato di esprimere il proprio parere relativamente al contenuto delle Determine dirigenziali n. 83 e n. 84 del 20 settembre 2012 del Comune di Roccaraso e dei relativi Atti di concessione stipulati in pari data dal Comune con le società S.I.F.A.T.T. S.r.l. e Pizzalto S.p.A., atti di cui l'Autorità ha avuto integrale conoscenza in data 6 novembre 2012.

Tali atti hanno stabilito, senza alcun previo espletamento di una procedura ad evidenza pubblica di selezione del concessionario, una proroga delle esistenti concessioni dei beni demaniali per l'impiantistica sciaviaria nel Comune di Roccaraso, la cui scadenza potrà arrivare fino alla data del 20 dicembre 2040 per S.I.F.A.T.T. S.r.l. e a quella del 20 dicembre 2045 per Pizzalto S.p.A.¹.

Tali atti di concessione di beni demaniali suscettibili di sfruttamento economico – come lo sono, nel caso di specie, i suoli concessi alle società SIFATT e PIZZALTO per l'esercizio degli impianti sciistici – si pongono in contrasto con i consolidati principi comunitari e nazionali in materia di concorrenza, che stabiliscono che l'assegnazione di concessioni deve avvenire mediante procedure ad evidenza pubblica, volte ad individuare il concessionario sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.

Si tratta, peraltro, di principi generali già richiamati dall'Autorità, specialmente in materia di assegnazione di concessioni demaniali marittime in alcune precedenti segnalazioni², nonché, di recente, in un caso in materia di concessione di servizio di trasporto a fune³.

Inoltre, l'Autorità intende ribadire che la durata delle concessioni non deve necessariamente essere parametrata al periodo di recupero degli investimenti necessari per lo svolgimento dell'attività, in quanto, al momento della gara, il valore degli investimenti già effettuati dal concessionario ma non ancora ammortizzati, può essere posto a base d'asta. In tal modo, l'esigenza di rimborsare i costi non recuperati sopportati dalle società concessionarie risulterebbe compatibile con procedure di affidamento coerenti sia con i principi della concorrenza, sia con gli incentivi ad effettuare gli investimenti⁴.

In conclusione, l'Autorità osserva che le Determine dirigenziali n. 83 e n. 84 del 20 settembre 2012 del Comune di Roccaraso e i relativi Atti di concessione stipulati in pari data si pongono in netto contrasto con i principi, comunitari e nazionali, a tutela della concorrenza, in quanto stabiliscono una proroga automatica e prolungata delle concessioni a favore dei soggetti concessionari storici, invece di garantire procedimenti di trasparente concorrenza per il mercato, necessari ai fini dell'assegnazione di diritti di sfruttamento esclusivo di beni demaniali.

Ai sensi dell'articolo 21-*bis*, comma 2, della legge n. 287/90, il Comune di Roccaraso dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

Il presente parere verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 287/90.

¹ *[In particolare, le concessioni in esame, che hanno durata quinquennale, ad ogni scadenza quinquennale saranno prorogate a semplice richiesta da parte della società. Inoltre, fino alla data di scadenza della vita tecnica degli impianti, ossia fino al 20 dicembre 2040 e fino al 20 dicembre 2045 rispettivamente per S.I.F.A.T.T. S.r.l. e per Pizzalto S.p.A., il Comune non potrà opporsi alla proroga quinquennale delle concessioni.]*

² *[Cfr., ex multis, la segnalazione del 20 ottobre 1998, AS152, Misure di revisione e sostituzione di concessioni amministrative; vedi anche, sebbene si riferiscano alle concessioni di beni demaniali marittimi, i casi AS551, Concessioni demaniali marittime della regione Calabria, in Boll. n. 28/2009; AS481, Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico ricreativa, in Boll. n. 39/2008; nonché, da ultimo, S1511, Servizi di balneazione (legge regionale della regione Calabria n. 14/2012, Concessioni demaniali marittime a supporto di attività ricettive); S1551, legge regionale della regione Abruzzo n. 22/2012 – norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreative.]*

³ *[Cfr. S/1519 Provincia di Rieti/rinnovo della concessione di gestione delle funivie del Terminillo.]*

⁴ *[Cfr., per tutte, AS152, cit., nonché da ultimo, S1605, legge regionale della regione Liguria n. 24/2012-Modifica legge regionale n. 13/1999 per la salvaguardia dei litorali erosi dalle mareggiate.]*

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella